



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 265/C.D.T. 17**  
**DEL 17 GENNAIO 2012**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

**1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

**1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare**

**ERRATA CORRIGE**

Nel Comunicato Ufficiale 254 CDT 16 del 10 Gennaio 2012 è stato pubblicato il procedimento 90/04 relativo al deferimento del Presidente Federale a carico della società ASD Misterbianco già ASD Città di Acireale per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art.43 commi 1,2,3,5 delle Noif e art.4 commi 1,2 C.G.S., indicando erroneamente la società ASD Ciappazzi quale società sanzionata in luogo della deferita società ASD Misterbianco già ASD Città di Acireale, a carico della quale deve quindi intendersi la sanzione dell'ammenda di € 200,00=

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 17 Gennaio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

## APPELLI

### **Procedimento 35/A**

MANGANARO MARIO (calciatore tesserato ASD Dominus Peloro) appello personale avverso squalifica fino al 12.11.2016 - Gara Campionato 3° Cat. ASD Decima Mas – ASD Dominus Peloro del 16/11/2011 – C.U. Delegazione Messina n.21 del 24.11.2011

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il calciatore Manganaro Mario ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Messina di cui in oggetto.

In particolare il reclamante, a propria discolpa e quale unico motivo di appello, riferisce la circostanza di non avere partecipato all'aggressione del direttore di gara in quanto al momento dei fatti si trovava all'interno dell'autoambulanza del 118 dove i sanitari gli stavano prestando le cure del caso a seguito del malore che lo aveva colpito come causa di un incidente, ed a tal fine allega il relativo certificato.

Quanto sopra è stato ribadito dal medesimo soggetto in sede di comparizione.

Con successiva nota pervenuta a mezzo fax in data 28 dicembre 2011 il Vice Presidente della società ASD Dominus Peloro ha indicato quale autore dell'aggressione il calciatore Gimeli Gianluca matricola 7078629.

La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che l'arbitro è stato oggetto di un comportamento violento da parte di alcuni calciatori non identificati i quali, dopo averlo fatto cadere a terra, lo hanno colpito con violenti calci al costato ed alla tempia causandogli forte dolore e malessere.

In considerazione di quanto, sopra il Giudice Sportivo di 1° grado ha correttamente applicato il 2° comma dell'art.3 del CGS il quale prevede espressamente che:” *il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione al momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto*”.

Conseguentemente, l'appello in questione non può trovare accoglimento in quanto il calciatore Manganaro Mario risulta essere stato indicato in distinta quale capitano, né lo stesso risulta essere stato sostituito al momento dell'infortunio né è dato evincere dal referto medico prodotto l'orario di intervento del 118.

Infine non ha alcun valore la dichiarazione resa dal Vice Presidente dell'ASD Dominus Peloro in quanto il calciatore indicato quale presunto autore dell'aggressione neppure risulta tra i calciatori che ebbero a partecipare alla gara in questione in quanto non indicato nella relativa distinta, né lo stesso ha in alcun modo sottoscritto o avvalorato la dichiarazione del dirigente.

Per tale ultimo aspetto si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare il comportamento processuale della società ASD Dominus Peloro.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto e dispone l'incamerarsi della tassa reclamo versata.

Si dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

### **Procedimento n° 36/A**

Sisti Antonio (Presidente ASD Dominus Peloro) appello personale avverso squalifica fino al 12/11/2015 – Gara campionato 3^ categoria ASD Decima Mas / ASD Dominus Peloro del 16/11/2011 – C.U. N° 21 del 24/11/2011 della Delegazione Messina.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il Sig. Sisti Antonio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Messina e di cui in oggetto.

In particolare l'appellante, a propria discolpa e quale unico motivo di appello, sostiene di non avere partecipato all'aggressione del direttore di gara, ma, di contro, sostiene d'essersi dato da fare nel proteggerlo e nel cercare di calmare gli animi. Nel fare ciò, continua ancora il Sig. Sisti, probabilmente avrà in maniera del tutto involontaria spintonato l'arbitro, a causa della confusione che comunque regnava in campo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che l'arbitro è stato fatto oggetto di un comportamento violento da parte del Sig. Sisti e di alcuni calciatori non identificati, che dopo averlo fatto cadere a terra lo hanno colpito con violenti calci al costato ed alla tempia, causandogli forte dolore e malessere.

Per la qualcosa non possono trovare accoglimento le richieste dell'appellante, ritenendosi congrua la sanzione irrogata in relazione ai suddetti fatti addebitati.

P.Q.M.

Dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

#### **Procedimento n° 40/A**

G.S. Don Orione (PA) avverso squalifica del calciatore Farhat Jaouhar fino al 30/11/2012 - Gara Allievi regionali girone B - A.S.D. Punto Rosa / G.S. Don Orione del 16/11/2011 - C.U. N° 166 SGS del 17/11/2012.

Con appello ritualmente proposto il G.S. Don Orione, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, chiedendone l'annullamento ovvero, in subordine, la riduzione.

La società appellante lamenta infatti imprecisione nella descrizione del fatto fornita dal direttore di gara e pone in dubbio le modalità di identificazione del responsabile dell'atto spregevole di che trattasi, spiegando per quale motivo l'arbitro "non avrebbe potuto essere sicuro della provenienza dello sputo né, pertanto, dell'esecutore materiale dello stesso".

La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito per delega il legale rappresentante della Società appellante nonché il calciatore Farhat Jaouhar, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1. del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che a fine partita mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi il calciatore n° 5 Farhat Jaouhar gli sputava colpendolo in pieno volto, nel contempo assumendo contegno irrispettoso e offensivo nei confronti dello stesso.

Nessun dubbio è dato quindi emergere in ordine all'individuazione del responsabile, trattandosi di un incedere dei fatti che ha consentito al direttore di gara di assumere piena consapevolezza in ordine all'individuazione stessa e non risultando dall'esame degli atti ufficiali né dalla interessata versione fornita dall'appellante alcuna diversa non regolamentare procedura tendente alla identificazione del responsabile stesso, in luogo della percezione diretta, potendo trattarsi semmai di una formale ricognizione di dati personali.

Non possono trovare perciò accoglimento le considerazioni difensive espresse in ordine ad un errore di identificazione, nulla potendo emergere in dubbio, lo si ripete, dalla lettura degli atti di gara, né risultando in alcun modo indicato dalla appellante il preteso vero autore del gesto a suo dire erroneamente addebitato al Farhat.

Quanto alla sanzione irrogata, neppure può addivenirsi ad una riduzione, posto che per costante giurisprudenza degli organi disciplinari lo sputo è ritenuto come un gesto spregevole di estrema gravità, avulso dal contesto agonistico e dal significato che si vuole attribuire alla competizione sportiva. La sanzione irrogata in primo grado merita quindi piena conferma risultando in linea con i precedenti in materia.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Don Orione.  
Con addebito della tassa reclamo versata (€ 62,00).

### **Procedimento n° 42/A**

A.S.D. CANTERA RIBOLLA (Pa) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 25,00 per prima rinuncia, squalifica calciatore Vitellaro Marco fino al 31/12/2013 - Gara allievi provinciali Santa Cristina / Cantera Ribolla del 20/11/2011 - C.U. N° 17 del 24/11/2011 Delegazione provinciale di Palermo.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Cantera Ribolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo provinciale chiedendone l'annullamento ovvero la riduzione.

In particolare, l'appellante sostiene che l'allenatore sig. Russotto Luca, in quanto già fuori dal recinto di gioco, non avrebbe potuto invitare i propri calciatori ad abbandonare la gara e sostiene, altresì, che il giocatore Vitellaro non ha in alcun modo colpito volontariamente l'arbitro, tantomeno con un pugno.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.

Nel rapporto e nel relativo supplemento è dato leggere dei comportamenti assunti dal calciatore Vitellaro il quale, tra l'altro, colpiva l'arbitro con un violento pugno al torace, e dei comportamenti assunti dal sig. Luca Russotto che, portatosi vicino ai propri calciatori al centro del terreno di gioco, li invitava ad abbandonare la gara.

In sede di audizione, il direttore di gara ha confermato quanto sopra riportato, precisando che la gara è stata definitivamente sospesa al 36° del primo tempo, ma che già dal 25° del primo tempo non aveva avuto alcuno svolgimento a causa dello svolgersi degli incidenti descritti.

Poiché nessun dubbio è dato emergere in ordine all'identificazione dei responsabili di tali accadimenti, neppure possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante in rapporto all'entità delle sanzioni irrogate, che appaiono giustificate e congrue in relazione al costante insegnamento della giurisprudenza sportiva.

P.Q.M.

Dispone rigettarsi l'appello proposto dalla A.S.D. Cantera Ribolla con addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

### **Procedimento n° 66/A**

A.S.D. REAL ROMETTA (ME) avverso squalifica fino al 03/12/2016 del calciatore Cannistrà Giovanni – Gara 2^ categoria Real Rometta / Fondachelli del 03/12/2011 -

C.U. N° 201 del 07/12/2011.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Rometta, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, ritenendo trattarsi di errore di persona e indicando quale responsabile del fatto addebitato al calciatore Cannistrà Giovanni il nominativo del calciatore Rizzo Pietro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito in udienza il legale rappresentante della società appellante, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza dei comportamenti assunti dal calciatore Cannistrà Giovanni sia in relazione ed occasione della sua espulsione che successivamente.

In particolare lo stesso si rendeva autore di numerosi calci sferrati all'indirizzo del direttore di gara, più volte raggiunto al corpo ed infine al ginocchio destro, fintanto che l'intervento di un dirigente della società appellante riusciva a sottrarre l'arbitro alle ripetute violenze in essere.

Orbene, dalla descrizione fornita dal direttore di gara nessun dubbio può emergere in ordine alla responsabilità del Cannistrà Giovanni, considerando peraltro l'incedere dei fatti che ne rende logicamente e concretamente intangibile l'individuazione. Né sembrano supportate da alcuna prova le considerazioni espresse dalla società appellante, mancando qualsivoglia sostegno probatorio o documentale che possa far ritenere errata l'individuazione del responsabile dei gravi fatti accaduti.

Concludendo, non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante, pur da ritenere lodevoli con riferimento alla valutazione oggettiva dei gravi fatti accaduti. Non si può infine non rilevare che la sanzione irrogata nel giudizio di primo grado appare in linea con il costante atteggiarsi della giurisprudenza sportiva, non aparendo perciò possibile revisione alcuna.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Real Rometta.

Dispone incamerarsi la tassa versata in misura inferiore di € 100,00, con addebito della differenza dovuta a saldo (€ 30,00).

### **Procedimento n° 76/A**

Ass. Pol. Dilettantistica Frigintini (Rg) avverso ammenda di € 150,00, squalifiche dei calciatori Bonomo Giuseppe e Caruso Giorgio per 8 gare, squalifica del calciatore Caruso Leonardo fino al 10/12/2016, squalifica del calciatore Melilli Valerio per 5 gare, squalifica fino al 31/12/2014 del calciatore Giurdanella Stefano –gara 1^ categoria A.P.D. Frigintini / A.S.D. Pachino del 10/12/2011

C.U. N° 216 del 15/12/2011

Con appello ritualmente proposto la A.P.D. Frigintini, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendole tutte da rimodulare e riformare alla stregua di quanto effettivamente e concretamente accaduto.

In particolare l'appellante evidenzia, qui molto in sintesi, che non sia vero che l'arbitro sia stato attinto da sputi da parte di propri sostenitori e che neppure sia vero che i calciatori Caruso Giorgio e Giurdanella Stefano abbiano posto in essere i comportamenti loro addebitati, fornendo una ricostruzione dei fatti sostanzialmente differente da quella descritta dal direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito in udienza il legale rappresentante della società appellante, osserva quanto segue:

Vanno innanzi tutto disattese le richieste di confronto con il direttore di gara ovvero di testimonianza da parte dell'osservatore arbitrale, perché non consentite dal regolamento di disciplina (artt. 34 n° 5 e 35 C.G.S.).

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. A tale norma regolamentare non è ovviamente possibile derogare, mentre è possibile tenere conto di eventuali macroscopiche contraddizioni o inesattezze che possano indurre ad un diverso convincimento ai fini sanzionatori ovvero rivedere l'entità delle sanzioni stesse all'esito di un più articolato riesame dei fatti addebitati a ciascuno.

Nel rapporto di che trattasi è dato leggere, con estrema chiarezza e senza alcuna contraddizione o inesattezza, dei comportamenti assunti dai singoli tesserati nonché di quanto subito dal direttore di gara ad opera di sostenitori locali a fine gara, con ciò legittimandosi la sanzione dell'ammenda, peraltro non impugnabile.

La società appellante non fornisce al contrario alcun riscontro probatorio o semplicemente logico indiziario alle sue affermazioni difensive, soltanto limitandosi a negare che i fatti stessi siano accaduti. Solo per il caso del calciatore Caruso Leonardo chiede una più equa riclassificazione del comportamento dallo stesso assunto, senza tuttavia motivare in alcun modo il senso della propria richiesta. A tal proposito vale aggiungere che le sanzioni irrogate al predetto nonché al calciatore Giurdanella appaiono adeguate e ben proporzionate ai gravi fatti loro addebitati.

In conclusione non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dall'arbitro. Può tuttavia addivenirsi ad una riduzione delle sanzioni di squalifica a carico dei calciatori Bonomo Giuseppe e Caruso Giorgio e del calciatore Melilli Valerio, tenendo conto di quanto effettivamente loro attribuito dal direttore di gara ed ancora dell'unicità del contesto nel quale i fatti che li riguardano si sono verificati e sono stati rilevati.

P.Q.M.

Dispone contenersi in sei giornate di gara la sanzione a carico dei calciatori Bonomo Giuseppe e Caruso Giorgio; dispone altresì contenersi in quattro giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Melilli Valerio; dispone confermarsi il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in primo grado.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento n° 78/A**

Magri Francesco (Dirigente ASD Sporting Arenella) appello personale avverso inibizione fino al 31/03/2012 – gara Allievi regionali girone B A.S.D. Sporting Arenella / A.S.D. Borgo Nuovo del 04/12/2012

C.U. N° 203 SGS del 09/12/2011

La Commissione Disciplinare Territoriale visto l'appello personalmente proposto dal Sig. Magri Francesco il quale ha ommesso di versare la relativa tassa e che, nonostante sia stato invitato a mezzo telegramma, non ha provveduto all'adempimento richiesto, visto l'art. 33 comma 8 del C.G.S.

P.Q.M.;

delibera l'archiviazione del procedimento.

**Procedimento n° 94/A**

Pol. Or.Sa. Domenico Savio (SR) avverso squalifica del Sig. Lentinello Corrado per 3 gare – gara Allievi C5 Akrai / Or.Sa. Domenico Savio del del 03/01/2012 - C.U. N° 21 del 05/01/2012 della Delegazione Provinciale di Siracusa.

Con appello ritualmente proposto la Pol. Or.Sa. Domenico Savio, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Provinciale, ritenendo trattarsi di fatti di lieve gravità in ordine ai quali il calciatore Sig. Lentinello si sarebbe scusato a fine gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza dei comportamenti assunti dal calciatore Sig. Lentinello Corrado sia in occasione della sua espulsione che successivamente, fino al colloquio avuto all'interno dello spogliatoio con il direttore di gara. Orbene, da quanto è dato leggere nessun dubbio può emergere in ordine alla congruità della sanzione irrogata dal primo Giudice, posto che al comportamento che ha determinato l'espulsione, certamente di ben lieve gravità, non ha fatto seguito un comportamento altrettanto adeguato seppure non dovuto, avendo il Sig. Lentinello cercato di convincere l'arbitro a "togliergli l'espulsione", quindi apostrofandolo avendo ricevuto giusto diniego alla sua richiesta. In buona sostanza aggravando la sua posizione ai fini disciplinari.

Concludendo, non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante, pur da ritenere nell'insieme lodevoli con riferimento alla valutazione oggettiva dei fatti che hanno determinato l'espulsione, ma di contro non corrispondenti alla realtà per quanto in seguito.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Or.Sa Domenico Savio.  
Con addebito di tassa (€ 62,00).

**Procedimento n° 95/A**

A.P.D. Leonfortese (EN) avverso ammenda € 1.000,00 e squalifica per 3 gare del calciatore Percipalle Giuseppe – Gara Promozione Leonfortese / Gymnica Scordia del 08/01/2012 - C.U. N° 259 del 12/01/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.P.D. Leonfortese, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo, chiedendo l'annullamento delle sanzioni ovvero la loro riduzione, da rapportarsi ai fatti effettivamente rilevabili.

In particolare l'appellante contesta astrattamente la legittimità delle segnalazioni, in quanto giunte da commissari di campo, in concreto negando che il calciatore sig. Percipalle abbia compiuto il gesto addebitatogli ed ancora negando che il sedicente preparatore atletico si sia determinato nel senso descritto negli atti ufficiali.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

A norma dell'art. 35 n° 1.4 C.G.S., per quanto attiene alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, anche il commissario di campo, per le gare di L.N.D. e settore giovanile e scolastico, può segnalare fatti di condotta violenta. Allo stesso modo, a norma dell'art. 35 n° 2 C.G.S., i procedimenti relativi al comportamento di sostenitori possono svolgersi sulla base del rapporto del commissario di campo.

Pertanto appaiono infondate le considerazioni in senso contrario espresse dalla Società appellante, non essendo supportate da disposizioni regolamentari.

Nei rapporti inviati dai commissari di campo è dato leggere con chiarezza dei comportamenti assunti dal calciatore sig. Percipalle, il quale, eludendo il controllo della terna arbitrale, durante un'azione di gioco, colpiva in pieno viso un avversario con il dorso della mano destra, interrompendone l'azione. E con altrettanta chiarezza viene descritto l'insieme dei comportamenti assunti da un soggetto riconducibile alla Società Leonfortese, sedicente preparatore atletico, sistematosi con altri estranei all'interno del recinto di gioco approfittando dell'inizio della gara, il quale, tra l'altro, giungeva a colpire con un violento schiaffo al volto uno dei due commissari di campo facendolo cadere a terra e facendogli battere con forza la nuca al suolo con consequenziali forti dolori cervicali.

Non possono pertanto trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante in rapporto alle sanzioni irrogate, apparendo le stesse ben proporzionate ed adeguate ai fatti addebitati, oltre che in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza sportiva.

P.Q.M.

Dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto dalla A.P.D. Leonfortese.  
Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

### **Procedimento n.98/A**

Pol. POMPEI CALCIO (ME) avverso ammenda € 200,00 ed avverso squalifica fino al 30.06.2014 calciatore Arcoraci Salvatore e per due gare calciatore Tuttobene Alessandro. Gara Trofeo delle Provincie Pol. Pompei Calcio – USD Club Uragano CEP del 11/01/2012 – C.U. n.260 del 13/01/2012.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società Pol. Pompei Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto.

Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3, l'appello relativo alla posizione del calciatore Tuttobene Alessandro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il reclamo rileva che la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà semplicemente una versione riduttiva.

Infatti, esaminando il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che l'arbitro è stato oggetto di un comportamento aggressivo da parte di alcuni tesserati non identificati della Soc. Pompei Calcio, tale da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Si rileva altresì che il calciatore Arcoraci Salvatore al termine della gara ha minacciato il direttore di gara e, correndogli incontro, lo ha colpito *con un colpo di petto* che causava dolore; lo stesso Arcoraci ha tentato ulteriormente di aggredire l'arbitro, non riuscendovi per il pronto intervento dei calciatori della società avversaria.

Da quanto sopra l'appello così come proposto non appare meritevole di accoglimento per quanto riguarda l'ammenda inflitta alla società, mentre può trovare accoglimento per quanto riguarda la posizione del calciatore Arcoraci Salvatore in quanto il comportamento posto in essere da questi va qualificato come aggressivo e non violento atteso che il contatto, così come descritto dal direttore di gara, è avvenuto con un colpo di petto, il quale pur nella sua gravità, non integra un gesto violento ma bensì fortemente aggressivo e di sfida.

In ragione di quanto sopra la squalifica va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello relativamente alla sanzione a carico del calciatore Tuttobene Alessandro.



Rigetta l'appello per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda.  
 Dispone contenersi al 31/12/2012 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Arcoraci Salvatore.  
 Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento n°90/B-07**

DEFERIMENTO a carico di:  
 Società ASD Atletico Campofranco  
 Presidente all'epoca dei fatti Sig.Modica Salvatore Gianluca  
 N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo  
 Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 26/10/2011 prot.11537-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.  
 La Commissione Disciplinare Territoriale, a seguito di accertamenti interni, ha tuttavia acclarato che tutti i calciatori deferiti sono regolarmente in possesso dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione 2010/2011.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società ASD Atletico Campofranco, del Presidente all'epoca dei fatti Sig.Modica Salvatore Gianluca, dei calciatori Lo Nigro Alessio, Midulla Rosario, Nicastro Flavio, Privitera Gioacchino, Quinones Angel Luciano, tutti tesserati per la società' ASD Atletico Campofranco all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°91/B-01**

DEFERIMENTO a carico di:  
 Società ASD Città di Terrasini  
 Presidente all'epoca dei fatti Sig.D'Amore Vito  
 N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo  
 Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11565-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 150,00 a carico della società ASD Città di Terrasini (€ 50,00 x n.3 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.D'Amore Vito;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bono Gianluca, Lo Piccolo Lorenzo, Randazzo Giulio, tutti tesserati per la società ASD Città di Terrasini all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°91/B-02**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ACD Sporting Misterbianco (attuale ASD Paternò 2011)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Spampinato Maurizio

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11566-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 150,00 (€ 50,00 x n.3 calciatori) a carico della società ACD Sporting Misterbianco (attuale ASD Paternò 2011);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Spampinato Maurizio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Celso Giovanni, Marchese Giuseppe, Sparta Alfio, tutti tesserati per la società ACD Sporting Misterbianco (attuale ASD Paternò 2011) all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°91/B-03**

DEFERIMENTO a carico di:

Società APD MF Strasatti

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Laudicia Rosario

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11567-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale del 17/01/2011 le parti deferite sono intervenute rappresentate dall'Avv. Tommaso Picciotto (delega allegata agli atti) e in tale sede sono state consegnate copie dei certificati medici attestanti la idoneità all'attività agonistica dei calciatori Aleci Antonino, Demma Dario, Perdichizzi Claudio e Tripodi Giuseppe, tutti rilasciati nel periodo tra il 17/09/2011 e 05/10/2011.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Aleci Antonino, Demma Dario, Perdichizzi Claudio e Tripodi Giuseppe e applica:

L'ammenda di € 50,00 a carico della società APD MF Strasatti (€ 50,00 x n.1 calciatore);

L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Laudicia Rosario;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Licari Giovanni, tesserato per la società' APD MF Strasatti all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento n°91/B-04**

DEFERIMENTO a carico di:

Società AS Città di Bagheria

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Provenzano Giuseppe

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11568-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 150,00 a carico della società AS Città di Bagheria (€ 50,00 x n.3 calciatori);

L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Provenzano Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Lama Calogero, Mancino Lorenzo, Pecoraro Filippo, tutti tesserati per la società' AS Città di Bagheria all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

**Procedimento n°91/B-05**

DEFERIMENTO a carico di:  
 Società ASD Gravina Calcio  
 Presidente all'epoca dei fatti Sig.Montalto Lorenzo  
 N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo  
 Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11569-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,  
 P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 150,00 a carico della società ASD Gravina Calcio (€ 50,00 x n.3 calciatori);

L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Montalto Lorenzo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Pafumi Massimiliano, Patti Marco, Pistagno Fabio, tutti tesserati per la società' ASD Gravina Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

**Procedimento n°91/B-06**

DEFERIMENTO a carico di:  
 Società ASD Mazzarrà  
 Presidente all'epoca dei fatti Sig.De Pasquale Santo  
 N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo  
 Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11570-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma sono pervenute memorie di difesa da parte della società Igea Virtus Barcellona con allegato il certificato medico del calciatore Ravidà Marco, emesso il 22/07/2010 (scadenza 21/07/2011) attestante pertanto la regolare idoneità all'attività agonistica del calciatore in argomento. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva degli ulteriori calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Ravidà Marco (16/06/1993) e applica:

L'ammenda di € 100,00 a carico della società ASD Mazzarrà (€ 50,00 x n.2 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. De Pasquale Santo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Di Natale Valerio e Irrera Daniele, tutti tesserati per la società ASD Mazzarrà all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°91/B-07**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Nuova Aquila Grammichele

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Grosso Roberto

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11571-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova

dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Nuova Aquila Grammichele (€ 50,00 x n.4 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Grosso Roberto;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Corallo Diego, Giandinoto Michele, Malizia Francesco, Ruggieri Salvatore, tutti tesserati per la società ASD Nuova Aquila Grammichele all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°91/B-08**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Sporting Battiati FC

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Tringali Aldo

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11572-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma con proprie memorie di difesa la società deferita ha sostenuto di avere tesserato i calciatori in argomento nel periodo dal 03/12/2010 al 16/12/2010 e, allegando i certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica dei tre calciatori deferiti (recanti date di rilascio 30/11/2010 e 01/12/2010) ha richiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva degli ulteriori calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della Società ASD Sporting Battiati FC, del suo Presidente all'epoca dei fatti Sig. Tringali

Aldo, dei calciatori Mignemi Carmelo, Nicolosi Cristian, Tosto Giuseppe, tutti tesserati per la società ASD Sporting Battiati FC all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°91/B-09**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Sporting Arenella Palermo  
 Presidente all'epoca dei fatti Sig.ra Volpes Laura  
 N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo  
 Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11573-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 350,00 a carico della società ASD Sporting Arenella Palermo (€ 50,00 x n.7 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Volpes Laura;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Anselmo Andrea, Beninati Angelo Maria, De Lisi Davide, Filpo Giovanni, Levantino Federico, Reina Raffaele, Rizzotto Davide, tutti tesserati per la società ASD Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°91/B-10**

DEFERIMENTO a carico di:

Società USD Aquila  
 Presidente all'epoca dei fatti Sig. Italiano Tindaro



N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo  
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11574-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 200,00 a carico della società USD Aquila (€ 40,00 x n.5 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Italiano Tindaro;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Calcagno Giuseppe, Lancia Pasquale, Marcini Salvatore, Munafò Paolo, Rao Giuseppe, tutti tesserati per la società' USD Aquila all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°91/B-11**

DEFERIMENTO a carico di:

Società USD Prizzi

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Lupo Giuseppe

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/11/2011 prot.11575-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di

tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 100,00 a carico della società USD Prizzi (€ 50,00 x n.2 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lupo Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Lamendola Vincenzo, Venezia Antonino, tutti tesserati per la società' USD Prizzi all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17/01/2012**

Il Segretario  
Maria Gatto

Il Presidente  
Sandro Morgana